

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N.           Reg.  
Dec.  
N. 1263/05 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
- Sezione Terza Bis -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1263/2005, proposto dal prof. AVIANI Salvatore + 65 (come da allegato elenco), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta con il quale sono elettivamente domiciliati presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4/C;.

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Ministero della Funzione Pubblica;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (avv. Nadia Palmieri) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

con l'intervento ad opponendum

dei proff. Libertino Carmela, Priore Chiara, De Girolamo Bernardo, Farina Carla, Piscitelli Salvatore, Compagnone Assunta, Terracciano Rachele, Costagliola Simonetta, Ceccoli Annamaria, Genni Rosanna, Pecchia Assunta, Carrieri Annamaria, Fazzari Anna Maria, Salpietro Giuseppina, Tomas Mariarosaria, Santarossa Renata, Iaccarino Carmela, Volpe Antonio e Imperato Antonio, rappresentati e difesi dagli avv. Orazio Abbamonte ed Ezio Maria Zuppari ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via G.G. Porro n. 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

1. quanto al ricorso:

del decreto del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione, in data 22.11.2004 (corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici); del parere del Cons. Naz. della P.I. n. 15960 del 10.11.2004; del D.P.R. 3.7.2004 (per quanto occorrer possa);

2. quanto ai motivi aggiunti notificati il 28.7.2005 dai proff. Graziano Maria Rosaria, De Pietro Maria, Izzo Carmelina, Camerino Alverio, Spagnuolo Fernando, Ienco Domenico, Iodice Cinzia e il 6.8.2005 dalla prof.ssa Falanga Sabina:

del decreto dell’U.S.R. per la Campania n. 2215/P del 30.6.2005 nella parte in cui, in sede di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove d’esame del concorso a dirigenti scolastici, fissa un punteggio (12,35) comportante esclusione dei ricorrenti;

3. quanto ai motivi aggiunti notificati il 16.9.2005 dal prof. Italiano Vincenzo:

del decreto dell’U.S.R. per la Campania n. 2768/P del 31.8.05 recante elevazione del punteggio minimo per l’accesso alle prove d’esame del concorso sopraspecificato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 3 luglio 2006 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono docenti in possesso dei requisiti di accesso al concorso ordinario per dirigenti scolastici e, cioè, di laurea e di almeno sette anni di servizio d’insegnamento di ruolo.

Con decreto adottato in data 22.11.04 il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola, ha indetto il concorso ordinario per dirigenti scolastici.

I ricorrenti hanno presentato presso l'U.S.R. per la Campania domanda di partecipazione.

Gli stessi, col ricorso in disamina, hanno impugnato il bando di concorso in quanto prevedeva una fase iniziale di pre-selezione per titoli e in quanto prevedeva l'ammissione solamente di un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso.

Essi hanno anche impugnato, con motivi aggiunti, il decreto datato 30.06.05, prot. n. 2215/P, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha disposto l'ammissione alle prove concorsuali dei soli candidati che abbiano raggiunto, nella fase di selezione per titoli: il punteggio minimo, rispettivamente, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, di punti 12,35 e, per la Scuola Secondaria di secondo grado il punteggio minimo di punti 13,15, escludendo, quindi, di fatto, i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello appena sopraindicato.

Costoro hanno, peraltro, impugnato, con ulteriori motivi aggiunti, il successivo decreto adottato dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale, datato 31.08.05 prot. n. 2768/P, con il quale sono state riformulate le anzidette graduatorie del concorso ed è stato fissato un punteggio minimo più alto per accedere alle prove.

Questo Tribunale, nelle more del giudizio di merito, con ordinanza cautelare, ha disposto l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte.

Il numero dei ricorrenti che ha superato le prove scritte, figura nell'elenco degli ammessi al colloquio (e cioè alla prova orale) approvato e pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con decreto prot. n. 9969/P del 12.04.2006, versato in atti.

I ricorrenti non ammessi alla prova orale, hanno contestato il suddetto decreto di approvazione, e relativo elenco, con separata impugnativa.

Nel resistere al ricorso, l'Amministrazione eccepisce:

1. l'incompetenza territoriale di questo Tribunale;
2. il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Funzione Pubblica;
3. la tardività dell'impugnativa del bando (decreto 22.11.2004);
4. l'omessa evocazione in giudizio di tutti i controinteressati.

Relativamente al punto 1 si osserva che l'impugnativa di bando, in quanto afferente a provvedimento ministeriale con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, radica per ciò stesso la competenza del T.A.R. del Lazio.

Relativamente al punto 2 si concorda sull'estraneità alla *res litigiosa* delle Amministrazioni ivi indicate, perchè non partecipi del procedimento di indizione e svolgimento del concorso.

Relativamente al punto 3 va affermata la tempestività del ricorso perchè notificato il 24.1.2005, ossia il 59° giorno dalla pubblicazione del bando sulla G.U. (26.11.2004).

Può prescindere, invece, dall'eccezione di cui al punto 4 essendo il ricorso infondato nel merito.

I ricorrenti lamentano la violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali, eccesso di delega, ingiustizia ed illogicità manifesta, violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa in relazione ai criteri e principi direttivi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in rapporto alle previsioni di cui all'art. 10 del bando di concorso il quale stabilisce che, successivamente alla selezione per titoli dei candidati, la Commissione redige graduatorie regionali di merito distinte per tre settori formativi, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli, con la conseguenza che in base all'esito delle predette operazioni è ammesso al concorso un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo. Lamentano altresì una presunta disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici ed i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato e disparità di trattamento in rapporto alla tabella di valutazione dei titoli nella parte in cui questa consente la valutazione degli anni di servizio di ruolo in qualità di personale docente ed educativo fino ad un massimo di 15 anni di servizio; contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A. in rapporto alla tabella di valutazione dei titoli culturali, e violazione del bando di concorso approvato con DDG del 22.11.04.

Poichè le censure si rivolgono alle norme del bando che determinano la procedura concorsuale e alle quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si è attenuto nella sede di preselezione, si ritiene, per meglio inquadrare la fattispecie in esame, richiamare la normativa regolante la materia.

Il D.Lgs. 3.2.1993 n. 29, nel dettare nuove disposizioni per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ha introdotto specifiche normative dedicate alla dirigenza pubblica, ridisegnandone il complessivo ordinamento nonché il relativo procedimento d'accesso.

Nell'ambito della disciplina generale dedicata alla dirigenza statale, particolare attenzione è stata posta a quella scolastica.

In particolare, gli artt. 25-bis e 25-ter del D.Lgs. n. 29, oggi confluiti nell'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunti all'art. 1 del D.Lgs. 6.3.1998 n. 59, recante appunto la speciale disciplina della nuova qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome (in relazione alle previsioni dell'art. 21, comma 16, della L. 15.3.1997 n. 59), hanno conferito un nuovo ruolo a tale qualifica, in relazione alle aumentate responsabilità e competenze ad essa affidate, coerenti con la nuova configurazione della dirigenza pubblica, in termini manageriali di efficiente gestione delle strutture ad essa affidate.

E' stata prevista, infatti, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, l'istituzione della nuova qualifica dirigenziale per i capi d'istituto preposti alle nuove istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della L. 15.3.1997 n. 59. Detti dirigenti sono inquadrati in ruoli di livello regionale e rispondono, agli effetti della responsabilità manageriale, in ordine ai risultati conseguiti.

In relazione a tali mutati compiti, il comma 7 dello stesso art. 25 prevede una particolare forma di riqualificazione professionale, stabilendo in via transitoria che i capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori ed i vice rettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica assumano la nuova qualifica di dirigente, solo previa frequenza di appositi corsi di formazione, disciplinati con decreto del Ministero dell'Istruzione.

Contestualmente al nuovo più impegnativo ruolo disegnato per i dirigenti scolastici, l'art. 28-bis dello stesso decreto 29, aggiunto dall'art. 1 del ricordato D.Lgs. 6.3.1998 n. 59, oggi integralmente trasfuso nell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto un nuovo procedimento per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il quale si realizza, in via

ordinaria, mediante un corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Dopo aver stabilito, al comma 2, come si determina il numero dei posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative (ricomprendendovi anche i posti che si rendono liberi nel corso del triennio successivo per collocamento a riposto per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi, di una ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità), il comma 3 dell'articolo, definisce modalità organizzative e strutturali del corso-concorso, articolato in quattro fasi: selezione per titoli, concorso di ammissione cui partecipa chi ha superato la selezione per titoli, periodo di formazione, al quale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorati del 10%, esame finale.

Secondo il paradigma procedimentale tracciato, c'è una prima selezione per titoli; una seconda selezione di tipo concorsuale, cui sono ammessi gli idonei della prima selezione, una terza selezione di tipo curriculare, cui sono ammessi i "vincitori" del concorso, individuati nel numero degli idonei corrispondente al numero dei posti da ricoprire aumentato del 10% ed, infine, l'esame finale dei partecipanti al corso, con conseguente individuazione dei vincitori definitivi.

Gli artt. 3 e 10 del bando di concorso, che prevedono l'articolazione della procedura concorsuale e la selezione per titoli, discendono quindi direttamente dal 3° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/01, con la conseguenza che le censure mosse al principio della selezione per titoli ed alle modalità attuative appaiono del tutto infondate.

Peraltro gli interessati hanno sollevato eccezioni di illegittimità costituzionale di dette norme che comunque appaiono manifestamente infondate.

In effetti si tratta dell'individuazione di un criterio tecnico di preselezione sottoposto alla preventiva valutazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che nell'adunanza del 10.11.2004 si è pronunciato in merito alle rettifiche alla tabella di

valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio; le direttive concernenti le modifiche suggerite dal CNPI sono state recepite integralmente dall'Amministrazione.

Siffatta valutazione appare ragionevole e congrua in relazione all'esigenza di valorizzare i punteggi degli incarichi più strettamente legati ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, anche in relazione al nuovo status di dirigente scolastico che comporta un nuovo carico di responsabilità e competenze, coerenti con la nuova configurazione della dirigenza pubblica.

Quindi la nuova normativa ha fatto corretta e costante applicazione del principio di buon andamento a cui deve attenersi la P.A. sia in relazione al modo di organizzare i corsi e sia prevedendo un criterio di individuazione dei beneficiari.

Del tutto irrilevante, oltre che infondato, appare il rilievo formulato dai ricorrenti che un determinato punteggio possa essere sufficiente in una regione e non in un'altra. Poichè in ogni regione viene ammesso al concorso un numero di candidati pari a sette volte quello dei posti previsti per ciascun settore formativo, si può verificare l'ipotesi che un medesimo punteggio possa essere sufficiente al superamento della citata selezione in una Regione ma non in un'altra.

Ciò corrisponde alla logica conseguenza dei concorsi banditi su scala regionale, che devono tenere conto che le varie regioni hanno diverse dotazioni organiche: in altri termini, lo stesso punteggio può rilevarsi utile o meno a seconda della consistenza delle dotazioni organiche regionali e quindi dei posti messi a concorso.

Bisogna peraltro evidenziare, per fugare ogni dubbio di disparità di trattamento, che il criterio di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio cui le Commissioni regionali si sono attenute è stato unico per tutte le Regioni e comunque poichè era possibile la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte di ogni candidato presso un solo Ufficio Scolastico Regionale, la conseguenza è che applicandosi ai concorrenti di ogni regione la stessa procedura concorsuale, diventa impossibile prefigurare una lesione dei diritti dei candidati.

Si può per di più ipotizzare che, se una buona parte di candidati avesse presentato domanda in altra regione anzichè in Campania, presumibilmente in quella regione, a causa del maggior numero di concorrenti, il punteggio minimo di ammissione sarebbe risultato più elevato di quello che è risultato essere. Perciò, se i candidati partecipanti al

concorso presso gli USR “per le lingue slovene”, fossero stati 4.000 anzichè poche unità per un solo posto secondario di secondo grado, il punteggio minimo per accedere non sarebbe stato 6,60 ma molto più elevato. Quello che è valido per una regione, quindi, non può essere valido per un'altra. Il contingente dei posti, il numero dei concorrenti, nonchè il numero dei posti messo a concorso, non essendo uguali in tutte le regioni, provocano, in ciascuna, un diverso punteggio minimo di accesso per cui non si ravvisa nè ingiustizia nè disparità di trattamento. Il numero maggiore dei concorrenti, infatti, porta ad un aumento sia della qualità che della quantità dei titoli, di conseguenza all'aumento del punteggio.

E' stata prevista, peraltro, dal bando, come già evidenziato, la possibilità di poter scegliere la regione per la presentazione della domanda.

Anche la lamentata limitazione a 15 anni dell'anzianità di servizio appare priva di fondamento. Essa ha rappresentato un necessario bilanciamento, in sede di valutazione dei titoli, al fine di evitare che un servizio di ruolo protratto per un numero di anni rilevante finisse con il diventare titolo preferenziale rispetto a quei concorrenti che non potevano far valere tale anzianità. Lo sbarramento dei 15 anni è posto quindi a tutela dei docenti più giovani.

Sulla legittimità dell'operato della P.A. si è, comunque, già espresso il Consiglio di Stato, Sezione VI, ancorchè nella fase cautelare, con ordinanza n. 5147/2005 del 25.10.2005 che, nell'accogliere l'appello proposto dai docenti Libertino Carmela ed altri (attuali interventori) avverso l'ordinanza della Sez. 3<sup>a</sup> di questo T.A.R. n. 4885 del 3.9.2005, si è così espresso: “Ritenuto che la selezione per titoli appare conforme alla lettera dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, e, per come disciplinata nel bando, non irragionevole o per altri versi contraria alle norme, e che neppure, allo stato di una sommaria deliberazione propria della sede cautelare, risultano dotate del necessario “fumus” le eccezioni di illegittimità costituzionale, posto che la struttura conferita al concorso “de quo” appare anch'essa ragionevole e rientrante nel ventaglio delle soluzioni organizzative compatibili con la legge-delega”.

Priva di consistenza è la censura di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, dedotta con riferimento alla determinazione del punteggio minimo per l'accesso alla prova orale, in quanto l'art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241 si riferisce alla fase



iniziale di un procedimento con esclusione, quindi, delle fasi intermedie come quella in discorso.

Rafforza tale interpretazione l'art. 1, secondo comma, della stessa legge che fa obbligo all'Amministrazione di non aggravare il procedimento.

Infine è inammissibile, per difetto di lesione, la doglianza che si appunta sulla previsione dello scorrimento delle graduatorie (per effetto del depennamento dei presidi incaricati non triennialisti che avessero accettato la nomina per il superamento di un precedente concorso) perchè comunque a tale categoria di aspiranti non poteva essere negata la partecipazione al bando a cui sono interessati i ricorrenti.

Le esposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Bis -

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Funzione Pubblica;

2) respinge il ricorso in epigrafe;

3) condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Ministero della Pubblica Istruzione, delle spese di lite che liquida in €6.600,00 (seimilaseicento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 03/07/2007

in camera di consiglio, con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti	Presidente
Giulio Amadio	Consigliere
Domenico Lundini	Consigliere

/ap